



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente
Avv. Francesco Greco

Roma, 14 dicembre 2023

Ill.mi Signori Avvocati
PRESIDENTI DEI CONSIGLI DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI

L O R O S E D I

via e-mail

OGGETTO: CONSULTAZIONE DEI CONSIGLI DELL'ORDINE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL CODICE DEONTOLOGICO IN MATERIA DI EQUO COMPENSO

Illustri Presidenti,

come certamente ricorderete, la legge 21 aprile 2023, n. 49 impone all'art. 5, comma 5, che i Consigli nazionali adottino disposizioni volte ad assicurare il necessario adeguamento dei codici deontologici alle nuove norme in materia di equo compenso, al fine di assicurare l'effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie.

Il Consiglio nazionale forense, nella seduta amministrativa del 24 novembre 2023, ha approvato la proposta di introdurre una specifica disposizione in materia di rispetto della normativa sull'equo compenso, nonché la relazione di accompagnamento (vedi allegato alla presente), ed ha contestualmente deliberato di consultare per via telematica i Consigli dell'ordine degli avvocati (cfr. art. 35, comma 1, lett. d, legge 247/2012). La consultazione avverrà attraverso la compilazione di un modulo on line al quale potrete accedere collegandovi al seguente link: [link consultazione telematica](#).

Si prega di inviare una sola risposta per ogni Consiglio dell'ordine degli avvocati, esclusivamente attraverso la modalità di consultazione qui indicata, e di indicare il nome di un unico referente per eventuali contatti. **Il termine per inviare osservazioni è fissato in trenta giorni dal ricevimento della presente.**

Ringraziando per la collaborazione, invio i migliori saluti e approfitto della presente circostanza per formulare i più cordiali auguri per le prossime festività.

IL PRESIDENTE
Avv. Francesco Greco

Da collocarsi nella parte del Codice deontologico dedicati ai rapporti con la parte assistita.

Art. xx Violazioni delle disposizioni in materia di equo compenso

1. L'avvocato non può concordare o preventivare un compenso che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia di equo compenso non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta, e non sia determinato in applicazione dei parametri forensi vigenti.
2. Nei casi in cui la convenzione, il contratto, o qualsiasi diversa forma di accordo con il cliente cui si applica la normativa in materia di equo compenso siano predisposti esclusivamente dall'avvocato, questi ha l'obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia.
3. La violazione del divieto di cui al primo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.
4. La violazione del divieto di cui al secondo comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Relazione di accompagnamento.

Nel caso di specie, l'autonomia deontologica è stata declinata a rime praticamente obbligate. È infatti la nuova fonte statale in materia di equo compenso delle prestazioni professionali a disporre il necessario adeguamento dei vari codici deontologici al fine di assicurare l'effettività delle misure adottate anche grazie alla leva del rilievo disciplinare delle condotte improprie.

Le norme deontologiche trovano dunque la loro base legale nella legge 21 aprile 2023, n. 49. La legge prevede all'art. 5, comma 5: "*5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo*

e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge".

Gli illeciti deontologici sono dunque già prefigurati dal legislatore e consistono propriamente:

- a) nella pattuizione e/o accettazione di compensi iniqui, in violazione dei parametri vigenti (cfr. comma 1 della norma deontologica), nonché
- b) nella violazione – allorquando le condizioni contrattuali sono predisposte dall'avvocato - dell'obbligo di avvertire il cliente che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.

Trattandosi di illeciti che presentano una lesività diversa, è stata proposta la sanzione minima dell'avvertimento in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione (vedi comma 4), ed una sanzione più grave (la censura) nel caso in cui l'avvocato viola in modo sostanziale la normativa sull'equo compenso accettando compensi inferiori ai parametri forensi (vedi comma 3).

La tenuità delle misure delle sanzioni tiene conto del dibattito emerso durante i lavori preparatori della legge n. 49, laddove è stato evidenziato che il professionista che accetta un compenso iniquo è già in qualche modo una vittima di un cliente "forte", e non andrebbe ulteriormente vessato da obblighi e/o sanzioni. Per altri versi – ed è questa la ragione per cui è prevalsa alla fine la previsione legale degli illeciti deontologici – non prevedere rilievo disciplinare per i contegni illeciti avrebbe rischiato di minare la effettiva precettività delle norme. Ed inoltre, l'argomento del rilievo disciplinare ben può essere utilizzato, dall'avvocato, nelle trattative con i clienti

“forti”, per sottrarsi alle pressioni più spinte, ed ottenere magari condizioni contrattuali più vantaggiose.

CASSAZIONE.NET